

Presidente

Torino, -3 APR. 2012

Protocollo 4145/DB0500

Classificazione 201.030.070

Ai responsabili delle Direzioni regionali

Ai Comuni

Alle Province

Al Comando regionale del Corpo
Forestale dello Stato

LORO SEDI

Circolare n. 4/AND

Oggetto: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali.

- 1. Premessa**
- 2. Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni**
- 3. Determinazione dei limiti dimensionali**
- 4. Pareri tecnici**
- 5. Interventi non richiedenti autorizzazione**
- 6. Indicazioni comuni a tutte le autorizzazioni**
- 7. Interventi autorizzati dai comuni**
- 8. Interventi autorizzati dalle province**
- 9. Interventi autorizzati dalla Regione**

10. Interventi particolari

11. Vigilanza e sanzioni

12. Lavori eseguiti in violazione alla legge

13. Atti attestanti l'esistenza del vincolo

Appendice

Allegato

1. Premessa

La legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici), di seguito nominata "legge" disciplina gli interventi da eseguire nelle zone soggette a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e che comportano modificazione o trasformazione d'uso del suolo.

Con circolare del Presidente della Giunta regionale n. 2/AGR del 31/01/1990 furono illustrate le principali novità introdotte dalla legge e fornite le indicazioni procedurali necessarie per la sua applicazione.

Nel tempo, l'applicazione della legge ha subito numerose modifiche in ragione dell'emanazione di successivi provvedimenti normativi a cui non sempre sono corrisposte modifiche testuali della legge stessa, venendosi così a creare un quadro normativo di non facile interpretazione e che con la presente circolare si intende chiarire ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in essa contenute.

Tra i provvedimenti normativi che maggiormente hanno inciso sull'applicazione della legge si richiamano:

- la l.r. 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e le sue successive modificazioni, che ha rideterminato l'attribuzione delle competenze a Regione, province e comuni relativamente al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di interventi nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico;

- la l.r. 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), che ha da una parte abrogato o modificato alcuni articoli della legge e dall'altra contiene disposizioni che si riflettono sull'applicazione di altri articoli della legge stessa (definizione di bosco, definizione e trasformazione di bosco in altre destinazioni d'uso, interventi di compensazione, cauzione e sanzioni);

- la l. r. 1 luglio 2011, n. 9, di riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie, che ha conferito le funzioni amministrative relative all'applicazione delle sanzioni di cui alla legge ed il conseguente introito dei relativi proventi alle province e ai comuni.

A ciò si aggiunge la modifica dei rapporti convenzionali tra Regione Piemonte e Corpo Forestale dello Stato, che ha comportato, tra l'altro, il venir meno dell'individuazione del Corpo quale "organo forestale competente" ai sensi dell'articolo 2 della legge così come veniva chiarito nella circolare n. 2/AGR citata.

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, la circolare n. 2/AGR è da ritenersi superata e sostituita con la presente.

2. Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni

La legge prevedeva, in origine, che al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione degli interventi in zone sottoposte a vincolo idrogeologico provvedesse la Regione, salva la delega disposta in favore dei comuni per gli interventi di minore entità. Restavano in ogni caso di

competenza regionale, ai sensi dell'articolo 6, gli interventi eseguiti direttamente dalla Regione o da questa finanziati.

Il quadro originariamente disegnato è stato significativamente modificato, nell'ambito dell'attuazione del processo di decentramento amministrativo, a seguito della legge regionale n. 44/2000, che ha disposto il mantenimento alla Regione della competenza al rilascio delle autorizzazioni per alcune tipologie di intervento nonché per gli interventi di particolare interesse regionale, il trasferimento ai comuni delle autorizzazioni per gli interventi di minore entità che già erano stati loro delegati dalla legge, ed ha trasferito alle province la competenza residuale per le autorizzazioni su tutti gli altri interventi. In tal modo, in virtù del principio generale della successione delle leggi nel tempo, furono implicitamente abrogate le disposizioni sulla competenza contenute nella legge.

Al fine di circoscrivere meglio la competenza della Regione, e conseguentemente quella residuale delle province, il n. 4 della lettera a) del comma 2 dell'articolo 63 della l.r. n. 44/2000 è stato successivamente modificato dalla l.r. n. 30/2009, sostituendo il rinvio in esso contenuto alle opere di particolare interesse regionale con l'individuazione di soglie di intervento al di sopra delle quali la competenza è ricondotta alla Regione.

Pertanto, le competenze in materia di vincolo idrogeologico risultano oggi così definite:

- Regione:

- interventi che interessano superfici superiori a 30.000 metri quadri o volumi di scavo superiori a 15.000 metri cubi;
- interventi che, indipendentemente dalle dimensioni, interessano il territorio di più province;
- opere sottoposte alla valutazione di impatto ambientale di competenza dello Stato;
- impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale;
- interventi di cui all'art. 81 del D.P.R. 616/1977 ed opere pubbliche da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e di interesse statale localizzate nel territorio regionale per le quali è richiesta l'intesa ai sensi del D.P.R. 383/1994 (che ha abrogato i commi 2 e 3 dell'art. 81 del D.P.R. 616/1977).

- Province:

- interventi che interessano superfici superiori a 5.000 e fino a 30.000 metri quadri o volumi di scavo superiori a 2.500 e fino a 15.000 metri cubi;
- interventi che, indipendentemente dalle dimensioni, interessano il territorio di più comuni.

- Comuni:

- autorizzazione per interventi che interessano superfici fino a 5.000 metri quadri o volumi di scavo fino a 2.500 metri cubi.

Nel caso di variante in corso d'opera, qualora questa determini un incremento dei volumi o delle superfici di intervento tali da determinare anche una modifica della competenza autorizzativa, la variante stessa dovrà essere autorizzata dall'amministrazione competente per l'intervento complessivo (progetto già autorizzato + variante). Sarà cura dell'amministrazione che ha precedentemente autorizzato l'opera, trasmettere all'amministrazione competente per l'intervento complessivo l'istanza di autorizzazione della variante e copia degli atti relativi alla precedente autorizzazione, informandone per conoscenza il richiedente.

Nel caso in cui le istanze di autorizzazione siano indirizzate ad amministrazione diversa da quella competente o qualora sia verificato in corso di istruttoria che la competenza è di un'amministrazione diversa, è cura dell'amministrazione che ha ricevuto l'istanza trasmetterla (in originale) all'ufficio competente unitamente alla documentazione, informandone per conoscenza il richiedente. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza da parte dell'amministrazione competente.

3. Determinazione dei limiti dimensionali

3.1- Volumi di scavo

Ai fini della corretta definizione dei limiti dimensionali degli interventi con riferimento a quanto riguarda i volumi di scavo, si chiarisce che per “volumi di scavo” si intende il volume complessivo espresso in metri cubi del materiale oggetto sia di scavo sia di eventuale riporto nell’ambito dell’area di intervento. Scavi e riporti vanno quindi sommati nel caso di riutilizzo del materiale di scavo a riporto. Nel caso di solo materiale utilizzato come riporto (a prescindere dall’area di provenienza) esso costituisce a tutti gli effetti “volume di scavo” e quindi va computato. Nel computo complessivo devono conseguentemente essere considerate anche le eventuali superfici interessate da riporti che vanno sommate in termini di area a quelle di scavo.

3.2 - Interventi che interessano parzialmente aree vincolate

Nel caso di interventi che interessano solo parzialmente aree sottoposte a vincolo idrogeologico, ai fini dell’individuazione dell’amministrazione competente al rilascio delle autorizzazioni, devono essere computate esclusivamente le volumetrie o le superfici ricadenti nell’area vincolata.

In tali casi nell’istanza devono essere indicate le superfici e le volumetrie totali e quelle parziali riferite all’area vincolata e detti computi devono trovare specifico riscontro nel progetto allegato all’istanza. L’istruttoria e la valutazione saranno svolte su tutto il progetto, anche per le parti degli interventi non ricadenti in aree soggette a vincolo idrogeologico.

4. Pareri tecnici

L’articolo 2, comma 4, della legge prevede che l’autorizzazione sia rilasciata “*visti i pareri istruttori emessi dall’Organo forestale competente e dal Settore Prevenzione del rischio meteorologico e sismico della Regione Piemonte (oggi Settore territoriale per la prevenzione del rischio idrogeologico)*”.

L’articolo 3, relativamente alla competenza dei comuni, prevede che i suddetti pareri o anche uno solo di essi, possano essere richiesti in via facoltativa .

In proposito è opportuno chiarire quale sia il contenuto dei pareri, i casi in cui gli stessi debbano essere richiesti, gli organi competenti ed i tempi entro i quali devono essere rilasciati. In merito a quest’ultimo aspetto, visti l’articolo 3, comma 1 della legge e l’articolo 17 della l. n. 241/1990, il termine per il rilascio dei pareri tecnici è di 40 giorni dalla richiesta.

Con riferimento ad entrambi i pareri si precisa che non si riferiscono agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all’adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Inoltre, si evidenzia che per tutte le opere e interventi si applicano le norme tecniche generali che forniscono indicazioni sulla corretta esecuzione dei lavori. Dette norme approvate con Deliberazione di Giunta regionale ai sensi dell’art. 2, comma 5, della legge, devono essere integralmente riportate nel provvedimento autorizzativo, se non in contrasto, con le prescrizioni specifiche dettate dagli organi competenti.

4.1 - Parere idrogeologico.

Il parere idrogeologico riguarda la verifica di compatibilità dell’intervento in merito alla stabilità dei versanti, del manto nevoso e al regime delle acque, superficiali e profonde.

Per le autorizzazioni rilasciate dalla Regione e nel caso di regime autorizzativo in materia di cave e torbiere di cui all’art. 31 della l.r. n. 44/200, il parere in oggetto è di competenza dei Settori regionali Prevenzione territoriale del rischio geologico per i rispettivi ambiti geografici di riferimento.

4.2 - Parere forestale.

Il parere forestale riguarda la verifica di compatibilità dell'intervento in merito agli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco ivi compresi i provvedimenti di natura biologico-ingegneristica atti a mitigarne gli effetti sull'ambiente.

Pertanto, Il parere forestale si riferisce specificamente alla trasformazione o modificazione d'uso dei soli terreni boscati, per cui deve essere richiesto nei seguenti casi:

- a) qualora l'intervento preveda il progetto di rimboschimento di cui all'art. 9;
- b) qualora l'intervento di trasformazione o modificazione d'uso interessi una superficie definita "bosco" ai sensi dell'art. 3 della l.r. 4/2009 e s.m.i. e la stessa sia superiore ai 5000 mq, salvo quanto indicato al paragrafo 7 per gli interventi autorizzati dai comuni.

La sussistenza della condizione di area boscata superiore ai 5000 mq deve risultare da specifica dichiarazione a firma di tecnico forestale/agronomo abilitato e allegata all'istanza di autorizzazione. Per quanto riguarda l'organo competente al rilascio del parere forestale, venuto ora meno il rapporto convenzionale con il Corpo Forestale dello Stato, deve intendersi individuato, ai sensi della D.G.R. n. 2-9520 del 2 settembre 2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) nella Regione Piemonte tramite i Settori regionali: Politiche forestali, Gestione proprietà forestali regionali e vivaistiche, Idraulica forestale e tutela del territorio, Economia montana e collinare e servizi, articolazioni della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, in appresso indicati con Settori regionali Forestali competenti per territorio i cui indirizzi sono indicati nell'appendice alla presente circolare. I suddetti Settori si esprimono anche nel caso di regime autorizzativo in materia di cave e torbiere di cui all'articolo 31 della l.r. n. 44/2000.

5. Interventi non richiedenti autorizzazione

L'art. 11 della legge prevede che alcuni interventi non necessitano di autorizzazione in ordine alla loro obiettiva scarsa incidenza sull'assetto idrogeologico oppure alla loro indifferibilità ed urgenza, inconciliabile con le normali procedure.

A tale proposito si ritiene opportuno precisare:

- riguardo al comma 1 lettera b), nei lavori di rimboschimento, la piantagione di alberi e i miglioramenti forestali sono comprese le opere accessorie quali spianamenti, muretti di contenimento, chiudende, ecc. Le piste forestali non rientrano né tra i miglioramenti forestali né tra le opere accessorie, la loro costruzione deve pertanto essere regolarmente autorizzata;
- riguardo agli scavi di cui al comma 1 lettera c), anche tenuto conto della abrogazione dell'art. 56, della l.r. 56/1977 e s.m.i., deve intendersi che gli stessi non devono essere funzionali ad una successiva attività costruttiva;
- riguardo al comma 1 lettera d), anche tenuto conto della abrogazione dell'art. 56, della l.r. 56/1977 e s.m.i., per opere costituenti pertinenze dell'edificio, devono intendersi quelle costituenti a catasto servizio complementare dell'edificio principale e non comportanti aggravio sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Oltre alle recinzioni richiamate nella legge, rientrano nella categoria le opere accessorie, quali vasche, muri di contenimento, aiuole, strutture per l'erogazione di servizi, scale esterne. Restano escluse dalla categoria le autorimesse.

6. Indicazioni comuni a tutte le autorizzazioni

6.1 - Definizione della documentazione di cui all'art. 7.

L'art. 7 stabilisce che l'istanza è corredata da specifica documentazione definita da Deliberazione della Giunta regionale (allegato A alla presente circolare).

In riferimento alla relazione geologica ed alla relazione geotecnica, così come intese all'art. 26 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n°207, Titolo II – Capo I, Sezione III “Progetto definitivo”, fermo restando quanto riportato dalla D.G.R. n. 3-7656 del 3.12.2007, cap. A criticità 7, si precisa che per tutti gli interventi da autorizzarsi in area sottoposta a Vincolo Idrogeologico, indipendentemente da superfici e cubature, la normativa tecnica di riferimento a carattere generale è rappresentata dal D.M. 14/01/2008 (NTC08) in base al quale si deve, tra l'altro, pervenire alla qualificazione delle opere (Par. 2.4-vita nominale, classi d'uso e periodo di riferimento) ed alla definizione dell'azione sismica (Par. 3.2-azione sismica) nonché sviluppare la progettazione geotecnica e le successive fasi di verifica secondo le indicazioni contenute nel capitolo 6 (Progettazione geotecnica) e dal paragrafo 7.11 (Opere e sistemi geotecnici) delle NTC08 stesse.

6.2 - Rimboschimento

L'art. 9, primo e secondo comma, della legge prevede l'obbligo per i titolari dell'autorizzazione di provvedere al rimboschimento di terreni propri o comunque disponibili, per una superficie pari a dieci volte quella modificata o trasformata, quando questa sia boscata, o per una eguale superficie negli altri casi, con un minimo di 1.000 metri quadrati. A tal fine, l'interessato deve presentare un apposito progetto di rimboschimento composto dagli elaborati previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale di cui all'articolo 7 della legge (v. Allegato)

In alternativa è ammesso il versamento alla Regione dell'importo corrispondente al costo del rimboschimento, maggiorato del 20% e stabilito in Euro 2.169,12 per ettaro dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 8535 del 3 ottobre 1989.

Nell'istanza di autorizzazione si dovrà pertanto indicare:

- la superficie che si chiede di trasformare o modificare (separatamente, la superficie boscata dalla non boscata);
- la superficie da rimboschire (superficie non boscata + dieci volte la superficie boscata);
- e, se l'interessato ha scelto il versamento del corrispettivo, l'importo risultante, pari alla superficie da rimboschire in ettari (per un minimo di ha 0,10) moltiplicata per Euro 2.169,12/ha.

Dall'obbligo di rimboschimento e dal versamento del corrispettivo sono esenti gli interventi di cui all'art. 9, comma 4.

Quando l'interessato abbia scelto di versare il corrispettivo, il versamento sarà effettuato con le modalità indicate in appendice.

Il versamento deve essere effettuato prima dell'inizio dei lavori; a tal fine il richiedente deve trasmettere copia dell'attestato di pagamento all'Amministrazione autorizzante, la quale procederà a rilasciare copia del provvedimento. In caso contrario l'amministrazione autorizzante provvede a sospendere i lavori fino alla regolarizzazione della posizione ed avviare le procedure per l'applicazione della sanzione amministrativa (art. 13, 3° comma) a carico dell'inadempiente.

6.3 - Compensazione alla trasformazione del bosco

Si precisa che fino all'adozione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 19, comma 6, della l.r. 4/2009, nel caso di trasformazione di superficie boscata, oltre al rimboschimento di cui all'art. 9 della l.r. 45/1989, occorre effettuare, a carico del richiedente, la compensazione di cui all'art. 4 del D.lgs. 227/2001 mediante opere di rimboschimento o di miglioramento forestale.

6.4 - Strade e piste agro-silvo-pastorali (divieto di transito)

Quando l'autorizzazione riguarda la costruzione o l'ampliamento di strade o piste agro-silvo-pastorali, il provvedimento dovrà specificare che ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7 della legge, l'opera è interdetta al passaggio di veicoli a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza e antincendio, dei mezzi dei proprietari o possessori o conduttori dei fondi serviti nonché dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali, o accedere a strutture agrituristiche. Deve inoltre essere specificato che il divieto di passaggio deve essere reso pubblico mediante l'affissione, a cura del titolare dell'autorizzazione, di

un apposito cartello recante la scritta: "Divieto di passaggio (art. 2, legge regionale 9 agosto 1989, n. 45)".

L'accesso per scopi professionali o a strutture agrituristiche deve essere giustificato con adeguata documentazione da esibirsi nel caso di controlli all'autorità di vigilanza.

6.5 - Cauzione

I soggetti privati, singoli o associati, titolari delle autorizzazioni sono tenuti alla prestazione di una cauzione proporzionale a Euro 1.032,91 per ogni ettaro di terreno modificato o trasformato, con un minimo di Euro 516,46. Il provvedimento autorizzativo stabilisce l'ammontare della cauzione.

Il versamento del deposito cauzionale deve avvenire prima dell'inizio dei lavori; a tal fine il richiedente trasmette copia dell'attestato di pagamento all'Amministrazione autorizzante, la quale procederà a rilasciare copia del provvedimento. Nel caso in cui i lavori siano iniziati prima del versamento della cauzione, l'amministrazione autorizzante ordina la sospensione dei lavori fino alla regolarizzazione della posizione ed avvia le procedure per l'applicazione a carico dell'inadempiente della sanzione amministrativa.

In alternativa al versamento, il titolare dell'autorizzazione ha facoltà di costituire una polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria, a favore dell'amministrazione autorizzante.

Il contratto è redatto in tre copie ed inviato all'amministrazione per la sottoscrizione in qualità di assicurato. Delle tre copie, una viene trattenuta dall'amministrazione (assicurato), una è destinata al titolare dell'autorizzazione (contraente) e la terza è restituita alla Compagnia assicurativa o all'Istituto bancario.

La validità del contratto di fidejussione deve essere mantenuta, con eventuali rinnovi, fino al momento del nulla-osta allo svincolo della cauzione, rilasciato dall'amministrazione autorizzante, dopo accertamento della regolare esecuzione dei lavori, compresi quelli dell'eventuale rimboschimento di cui all'art. 9 (o l'avvenuto versamento del corrispettivo del costo) e del rispetto delle prescrizioni impartite.

Per ottenere lo svincolo della cauzione, l'interessato deve presentare apposita domanda indirizzata all'amministrazione autorizzante, corredata da documentazione tecnica attestante la regolare esecuzione dei lavori nel rispetto del progetto approvato, delle prescrizioni impartite e delle norme geotecniche e forestali vigenti.

6.6 - Termini per il rilascio del provvedimento autorizzativo o di diniego e sua validità temporale.

L'autorizzazione per la modificazione/trasformazione d'uso del suolo ai sensi della L.r. 45/89 (o il diniego) è emessa entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte dell'Ente competente. Il termine di cui sopra è sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni quando siano necessarie integrazioni o chiarimenti alla documentazione presentata; la sospensione decorre dalla data della richiesta di integrazione fino a quella della ricezione della documentazione integrativa. Il provvedimento autorizzativo determina inoltre il termine entro il quale devono essere realizzati i lavori.

7. Interventi autorizzati dai comuni

La facoltà assegnata dalla legge ai comuni, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, di avvalersi per l'istruttoria, degli organi tecnici di cui al par. 4 è limitata a casi opportunamente motivati riferiti esclusivamente a:

- parere forestale: trasformazione di superfici boscate superiori a 2000 mq che interessano boschi governati a fustaia;
- parere geologico: trasformazione di aree classificate, dal punto di vista del dissesto, come a pericolosità elevata o molto elevata e perimetrare come tali negli strumenti di pianificazione sovraordinati agli strumenti urbanistici comunali oppure negli strumenti urbanistici

comunali dichiarati adeguati al PAI. In assenza di dissesto perimetrato il parere geologico non può essere richiesto.

Nel caso che si avvalga di uno degli organi tecnici (o di entrambi) il comune invia copia dell'istanza e di tutta la documentazione allegata agli stessi, per i pareri di competenza, che sono rilasciati entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il provvedimento autorizzativo va sempre inviato in copia al Settore regionale Forestale competente per territorio ed al Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato.

8. Interventi autorizzati dalle province

Per quanto attiene al parere forestale si rinvia a quanto indicato al punto 4.2.

L'autorizzazione o il provvedimento di diniego sono sempre inviati in copia al Settore regionale Forestale competente per territorio ed al Comando Provinciale del Corpo forestale dello Stato competente per territorio.

9. Interventi di competenza della Regione

Nel presente paragrafo sono contenute indicazioni di carattere operativo per il rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale.

Le medesime indicazioni possono essere di riferimento anche per le amministrazioni comunali e provinciali per le autorizzazioni di propria competenza.

Qualsiasi soggetto pubblico o privato che intenda eseguire interventi che necessitano dell'autorizzazione di cui all'art. 1 della legge deve presentare:

- istanza in regola con la disciplina sull'imposta di bollo corredata da tre copie della documentazione progettuale, di cui una su supporto informatico, per la categoria di lavori come stabilita con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 7 della legge (allegato A).

La domanda, predisposta secondo il modello scaricabile dal sito <http://www.regione.piemonte.it/montagna/modulistica/index.htm>, deve essere indirizzata a:

- **Regione Piemonte, Settore idraulica forestale e tutela del territorio – Corso Stati Uniti, 21 10128 TORINO** - per le province di Torino, Cuneo, Verbania e Novara.

- **Regione Piemonte, Settore idraulica forestale e tutela del territorio – Via Guasco 1 10121 ALESSANDRIA** - per le province di Alessandria, Asti, Biella e Vercelli.

Nel caso di opere da autorizzarsi attraverso la conferenza di servizi, l'istanza e i relativi allegati devono comunque essere presentati all'amministrazione procedente, che provvederà ad inviarli a:

- **Regione Piemonte, Settore idraulica forestale e tutela del territorio – Via Guasco 1 10121 ALESSANDRIA.**

La completezza della documentazione e dei dati contenuti nella domanda è condizione di ricevibilità dell'istanza.

Nell'istanza sono indicate:

- la superficie espressa in metri quadri che si chiede di trasformare o modificare (separatamente, la superficie boscata dalla non boscata);
- la superficie da rimboschire (superficie non boscata + dieci volte la superficie boscata) se dovuta;
- le volumetrie espresse in metri cubi che definiscono i movimenti di terra (scavi più riporti nell'area di intervento, solo riporti, solo scavi).

Nel caso in cui vi sia l'obbligo di rimboschimento secondo quanto indicato al punto 6.2, il richiedente dichiara nell'istanza

a. *che s'impegna ad eseguire direttamente i lavori di rimboschimento di cui all'art. 9 (in tal caso deve allegare il progetto di rimboschimento);*

oppure:

b. *che si impegna a versare il corrispettivo del costo dei rimboschimento ai sensi dell'art. 9, comma terzo.*

All'esito dell'istruttoria e previa acquisizione del parere forestale e di quello idrogeologico, il Settore regionale Idraulica forestale e tutela del territorio rilascia al richiedente il provvedimento autorizzativo o di diniego, che è trasmesso in copia al Settore regionale Forestale competente per territorio ed al Comando Provinciale del Corpo forestale dello Stato competente per territorio.

Per il versamento della cauzione vale quanto indicato al punto 6.5.

10. Interventi particolari

10.1. Cave e torbiere

Per interventi riguardanti cave e torbiere regolati dalla l.r. 69/1978 e s.m.i. specificati all'art. 6, punto 5, della legge, è richiesta l'integrazione dell'autorizzazione comunale (ex l.r. 69/1978) con il parere ai sensi della legge, che deve pertanto essere riportato nel provvedimento autorizzativo insieme con le prescrizioni e condizioni cui subordinare la coltivazione della cava o della torbiera.

Vista la procedura autorizzativa discendente dal combinato disposto dell'art. 6, comma 5 della legge in oggetto e dagli artt. 31 e 32 della l.r. n. 44/2000, l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico deve intendersi implicita nel provvedimento che autorizza la cava o la torbiera rilasciato dal comune e pertanto il provvedimento stesso deve portarne menzione. L'autorizzazione comunale ex l.r. 69/1978 è emessa viste le conclusioni della conferenza di servizi istituita ai sensi dell'art. 32 e 33 della l.r. 44/2000 nel cui ambito vengono acquisiti i pareri in materia forestale e in materia idrogeologica previsti al comma 5 dell'art. 6 della legge ed espressi dagli organi tecnici individuati al par. 4. I pareri sopra richiamati costituiscono le risultanze istruttorie necessarie al comune per l'emissione del provvedimento finale in applicazione della l.r. 69/1978 che autorizza anche ai sensi della legge. Qualora gli organi tecnici deputati alle valutazioni di ordine geologico e forestale non esprimano il proprio parere nell'ambito della conferenza e non vi partecipino ancorchè regolarmente convocati, si applicano le disposizioni del comma 7 dell'art. 14 ter della legge 241/1990 e s.m.i.

Il richiedente che intende ottenere dal comune la prevista autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978, deve presentare al comune stesso, oltre alla documentazione richiesta dalla citata l.r. 69/1978, anche quella prevista espressamente per l'autorizzazione in merito al vincolo idrogeologico.

10.2. Linee elettriche e telefoniche

La costruzione di linee elettriche aeree di bassa e media tensione, realizzate in cavo autoportante a doppio isolamento, così come di linee telefoniche aeree, a condizione che non richieda l'abbattimento di alberi non è considerata modificazione o trasformazione d'uso del suolo, essendo del tutto irrilevante la superficie del terreno occupata dalle palificate. Non determinano inoltre modificazioni o trasformazioni d'uso del suolo le linee elettriche a cavo sotterraneo, posate lungo le strade; la realizzazione di tali opere, alle condizioni di seguito precisate, non necessita dell'autorizzazione ai fini idrogeologici.

Quando la costruzione delle linee aeree richieda l'abbattimento di alberi o quando le linee interrato si sviluppino per lunghezze non trascurabili o comunque superiori ai 100 di metri fuori dai percorsi stradali, la competenza ad emettere il provvedimento autorizzativo consegue ai criteri dimensionali sopra definiti. In tali situazioni, allo scopo di eliminare difficoltà ed incertezze, si ritiene di stabilire che, convenzionalmente, l'area modificata possa essere determinata dal prodotto dell'intera lunghezza della linea che si sviluppa in territorio vincolato (e non solo, quindi, dalla parte di linea che richiede abbattimenti di alberi o che, nel caso di cavi interrati, si sviluppa fuori dalle strade) per una "larghezza" di m. 2,00. Risultano in tal modo autorizzabili dai comuni le linee aeree o sotterranee che, verificandosi le condizioni sopra precisate, abbiano lunghezza fino a 2.500 metri in zona vincolata e si sviluppino nel territorio di un solo Comune.

Per quanto riguarda le linee elettriche ad alta tensione le procedure sono differenziate in funzione della tensione d'esercizio:

a) linee elettriche aeree con tensione superiore a 150 kv: il provvedimento autorizzativo e i relativi pareri sono acquisiti in sede di conferenza di servizi.

b) linee elettriche aeree con tensione compresa tra 1 e 150 kv: secondo le disposizioni della legge regionale 26 aprile 1984, n. 23, la costruzione di linee elettriche con tensione di esercizio comprese nei limiti sopra indicati necessita di autorizzazione regionale, che tiene luogo di qualsiasi altra prevista a diverso titolo dalle leggi regionali. Poiché il provvedimento autorizzativo è predisposto dal Settore Tecnico opere pubbliche, questo ultimo richiederà il parere ai fini idrogeologici agli uffici competenti di cui al par. 4 inviando la documentazione occorrente; i due uffici si esprimono con le modalità e le procedure previste dall'art. 4 della citata l.r. 23/84.

Nel caso di linee elettriche per le quali non sia richiesta l'autorizzazione di cui alla l.r. 23/84, ma si provveda alla semplice denuncia dell'impianto ai sensi dell'art. 6 della L.R. 23/84, l'autorizzazione ai fini idrogeologici sarà di competenza del comune, provincia o regione, in dipendenza dell'area interessata dalla linea. Ad evitare i possibili inconvenienti si ritiene opportuno definire l'area asservita in modo convenzionale, e precisamente stabilire che un elettrodotto delle caratteristiche indicate determina una trasformazione d'uso del suolo per una larghezza complessiva di 20 metri, indipendente dalla coltura in atto. Ciò posto:

- il rilascio dell'autorizzazione è competenza del Comune quando la linea si sviluppa, in zona vincolata, nel territorio di un solo Comune per una lunghezza non superiore a 250 metri (area asservita: $250\text{ m} \times 20\text{ m} = 5.000$ metri quadrati);

- il rilascio dell'autorizzazione è di competenza della Provincia quando la linea si sviluppa nel territorio vincolato di più di un Comune oppure quando la sua lunghezza, in territorio vincolato, è inferiore a 1.500 metri;

- il rilascio dell'autorizzazione è di competenza della Regione quando la linea si sviluppa nel territorio vincolato di più Province oppure quando la sua lunghezza, in territorio vincolato, è superiore a 1.500 metri.

10.3. Condotte interrate

Quanto indicato al punto 10.2 per le linee elettriche e telefoniche sotterranee vale anche per altre condotte interrate, quali acquedotti, fognature e gasdotti. Quando questi impianti si sviluppano lungo le strade e non si verifica modificazione del suolo se non per un brevissimo periodo e senza apprezzabili conseguenze per l'assetto idrogeologico, non è necessaria l'autorizzazione.

Quando viceversa una parte della condotta per lunghezze non trascurabili o comunque superiori ai 100 di metri viene posata fuori strada, la suddivisione della competenza tra regione, provincia e comune avviene in funzione dell'area interessata dai lavori, stabilendo, per tutte le condotte interrate di diam. inferiore al metro, una larghezza convenzionale della superficie modificata pari a m. 2,00, ed un volume convenzionale di scavo pari a un metro cubo per un metro di sviluppo, fatto salvo sezioni con diametri maggiori al metro per le quali il computo dei volumi e delle aree va calcolato sulla base del progetto.

Ciò stabilito, la competenza al rilascio dell'autorizzazione è di competenza:

- del comune quando la condotta si sviluppa, in zona vincolata, nel territorio di un unico comune, per una lunghezza non superiore a 2.500 metri;

- della provincia quando la condotta si sviluppa nel territorio vincolato di più comuni oppure quando la lunghezza è superiore a 2.500 metri e inferiore ai 15.000 metri;

- della Regione quando la condotta si sviluppa nel territorio vincolato di più province oppure se lunghezza è superiore a 15.000 metri.

11. Vigilanza e sanzioni

La legge regionale 1 luglio 2011, n. 9, ha riordinato le funzioni amministrative relative all'applicazione delle sanzioni e all'introito dei relativi proventi di cui alla legge 689/1981, mediante il conferimento delle corrispondenti funzioni amministrative alle autonomie locali e funzionali.

Atteso il testo normativo che contempla espressamente il conferimento delle funzioni amministrative relative all'applicazione delle sanzioni amministrative e considerato il principio di unicità, che è principio fondamentale del conferimento di funzioni, ne è derivato un quadro di competenze in cui alla stessa amministrazione è attribuita la funzione autorizzatoria e la corrispondente funzione amministrativa sanzionatoria, comprendente l'applicazione della sanzione e l'introito dei proventi.

Pertanto, con riferimento al vincolo idrogeologico (art. 13 della legge) spettano, rispettivamente, alla Regione, alle province ed ai comuni le funzioni amministrative sanzionatorie corrispondenti alle funzioni autorizzatorie di loro competenza (punto 2. della presente circolare).

Si precisa per completezza che – viste le disposizioni della legge 689/1981 e della legge 36/2004 - il Corpo forestale dello Stato continua comunque ad avere potere di vigilanza e accertamento delle sanzioni amministrative in materia di vincolo idrogeologico.

All'attività di vigilanza concorrono anche le Guardie Ecologiche, alle quali è affidato l'incarico di segnalare le infrazioni rilevate agli (nella legge è erroneamente indicato dagli) Organi di vigilanza sopra indicati.

Nel caso in cui la condotta integrante la violazione di cui all'art. 13 della legge abbia comportato anche la trasformazione del suolo forestale in altra destinazione d'uso senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa, si applicherà anche la sanzione prevista dall'art. 36, comma 1, lettera j), della l.r. 4/2009.

Qualora la stessa condotta abbia anche comportato - nel corso dell'esecuzione di interventi selvicolturali - tagli o danneggiamento di piante o altri danni, in violazione alle disposizioni del regolamento forestale, o in difformità alla pianificazione, alla comunicazione o al progetto approvato o alle prescrizioni imposte dall'ente competente troverà applicazione la sanzione di cui all'art. 36, comma 1, lettera c) della l.r. 4/2009 oppure qualora sempre la stessa condotta - nel corso di altri interventi rispetto a quelli selvicolturali - abbia determinato lo sradicamento, il taglio o il danneggiamento di piante in difformità da quanto previsto dal regolamento forestale troverà applicazione la sanzione di cui all'art. 36, comma 1, lettera e) della l.r. 4/2009.

Accertata l'unicità della condotta opererà l'art. 8 della legge 689/1981 per l'individuazione della sanzione applicabile.

Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni si applicano le norme della legge 689/1981.

12. Lavori eseguiti in violazione alla legge

Quando siano stati eseguiti lavori in assenza di autorizzazione o in difformità della stessa, il pagamento della sanzione amministrativa non esime il soggetto responsabile della violazione dal regolarizzare la propria posizione amministrativa e dall'eseguire i lavori eventualmente necessari a ridurre l'impatto dell'intervento sull'equilibrio idrogeologico.

A tal fine il soggetto responsabile della violazione deve presentare istanza per ottenere autorizzazione in sanatoria, allegando i documenti prescritti e sottoponendosi agli obblighi di legge.

Qualora sussistano i requisiti di compatibilità, l'amministrazione competente rilascia l'autorizzazione in parziale o totale sanatoria, contenente le eventuali prescrizioni tecniche che si ritenga necessario impartire. Se l'opera appare incompatibile con l'assetto idrogeologico, l'autorizzazione viene negata, con obbligo per l'interessato di eseguire i lavori di ripristino, che vengono prescritti nello stesso provvedimento. In caso di inadempienza dell'interessato, i lavori sono eseguiti d'ufficio, in base all'art. 10, dall'amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione (o a cui compete il rilascio dell'autorizzazione), con rivalsa di spese a carico dell'inadempiente.

Quando venga accertato che sono in corso lavori eseguiti in violazione della legge o dell'autorizzazione, i lavori stessi dovranno essere immediatamente sospesi con ordinanza dell'amministrazione che ha emesso il provvedimento autorizzativo (nel caso di interventi eseguiti in difformità) o che in base all'entità ed al tipo dell'intervento, sarebbe competente ad emetterlo (nel caso di interventi eseguiti in assenza di autorizzazione).

A tal fine gli agenti che hanno accertato la violazione informano l'amministrazione competente che emette il provvedimento di sospensione.

I lavori resteranno sospesi fino all'emissione del provvedimento autorizzativo.

La sospensione dei lavori è disposta dall'amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione anche nel caso in cui è stato dato inizio ai lavori autorizzati senza che sia avvenuto il versamento del deposito cauzionale o del corrispettivo del rimboschimento, se dovuto (art. 13, terzo comma).

L'interessato potrà tuttavia riprendere l'attività non appena effettuato il versamento di quanto dovuto, tenendo a disposizione la relativa documentazione per i necessari accertamenti.

13. Atti attestanti l'esistenza del vincolo

Gli atti attestanti l'esistenza al vincolo idrogeologico furono inviati ai singoli comuni all'epoca dell'imposizione del vincolo stesso. Risulta tuttavia che molti comuni non sono più in possesso degli atti; risulta inoltre che, in qualche caso, i limiti dei terreni sottoposti a vincolo sono riportati in modo inesatto sulla cartografia dei piani regolatori comunali.


Essendo fondamentale ai fini della corretta applicazione della legge, l'esatta identificazione delle zone vincolate, si precisa che gli atti di vincolo sono disponibili per la consultazione presso i seguenti Uffici:

- Settore regionale Forestale competente per territorio (come meglio individuati nell'Allegato) e Comandi provinciali del Corpo forestale dello Stato: atti relativi ai comuni delle province su cui hanno competenza;
- Province – uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione.
- Comandi Stazione del Corpo forestale dello Stato (atti relativi ai comuni compresi nella competenza del Comando).

La Regione di concerto con le province provvederà a predisporre una cartografia delle aree vincolate aggiornata su base regionale.


Roberto COTA

VISTO
L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE,
DIFESA DEL SUOLO, ATTIVITA'
ESTRATTIVE, PROTEZIONE CIVILE


Roberto FAVELLO

VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO DEL RIMBOSCHIMENTO

Quando l'interessato abbia scelto di versare il corrispettivo, il versamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

- direttamente presso la Tesoreria della Regione Piemonte, Via Garibaldi 2, Torino;
- mediante versamento sul c/c postale n. 10364107 intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte, Piazza Castello 165, Torino”, indicando la seguente causale: **“corrispettivo di rimboschimento - L.R.45/89, det.dir. n. del”**,(indicare gli estremi della determina di autorizzazione)
- mediante bonifico bancario sul c/c bancario n. 40777516 di UNICREDIT BANCA intestato a Tesoreria della Regione Piemonte” – Codice IBAN: IT 94 V 02008 01044 000040777516, indicando la seguente causale: **“corrispettivo di rimboschimento -L.R.45/89, det.dir. n. del,”**(indicare gli estremi della determina di autorizzazione)

Si ricorda che il corrispettivo di rimboschimento deve essere effettuato sempre alla Regione Piemonte, anche nel caso di interventi per i quali la competenza all'autorizzazione ex l.r. n. 45/1989 sia dei comuni o delle province.

VERSAMENTO DEL DEPOSITO CAUZIONALE

Nel caso di autorizzazione di competenza della Regione il versamento del deposito cauzionale potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

- tramite fideiussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte, Piazza Castello 165, Torino;
- direttamente presso la Tesoreria della Regione Piemonte, Via Garibaldi 2, Torino;
- mediante versamento sul c/c postale n. 10364107 intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte, Piazza Castello 165, Torino”, indicando la seguente causale: **“cauzione per autorizzazione - L.R.45/89, det.dir. n. del,”**(indicare gli estremi della determina di autorizzazione)
- mediante bonifico bancario sul c/c bancario n. 40777516 di UNICREDIT BANCA intestato a Tesoreria della Regione Piemonte” – Codice IBAN: IT 94 V 02008 01044 000040777516, indicando la seguente causale: **“cauzione per autorizzazione -L.R.45/89, det.dir. n. del,”**(indicare gli estremi della determina di autorizzazione)

INDIRIZZI DEI SETTORI REGIONALI FORESTALI COMPETENTI PER TERRITORIO

Settore Politiche forestali,

- sede di Verbania – Piazza Matteotti, 43 - 28900 Verbania - tel. 0323-407070 | fax 0323-404360, per la provincia del VCO;

- sede di Novara – Via Dominioni, 4 - 28100 Novara - tel. 0321-666733 | fax 0321-666783 per la provincia di Novava;

Settore Proprietà forestali e vivaistiche regionali,

sede di Vercelli – Via F.lli Ponti, 24 - 13100 Vercelli - tel. 0161 261711 | fax 0161 261755, per le province di Vercelli e Biella;

Settore Idraulica forestale e tutela del territorio,

- sede di Torino – C.so Stati Uniti, 21 - 10128 Torino - tel. 011 432.1223 | fax 011 432.5434 per la provincia di Torino;

- sede di Alessandria – Via dei Guasco, 1 - 15121 Alessandria - tel. 0131 285011 | fax 0131 285042, per le province di Asti e Alessandria;

Settore Economia montana e collinare e servizi, sede di Cuneo - Corso Alcide De Gasperi 40 - 12100 Cuneo - Tel. 0171 319330 | Fax. 0171 319335, per la provincia di Cuneo.

Deliberazione G.R. del 3 ottobre 1989, n. 112-31886

LR. 9 agosto 1989, n. 45 «Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione della L.R. 12 agosto 1981, n. 27» Definizione della documentazione (art. 7)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi

delibera

Di definire, in attuazione dell'art. 7 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45, la documentazione a corredo delle istanze relative agli interventi di cui all'art. 2 della stessa legge regionale, come indicato nell'elenco allegato e costituente parte integrante della presente deliberazione.

(omissis)

LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 1989, N. 45

ART. 7 - DOCUMENTAZIONE

Nota: tutti i documenti devono essere presentati in due copie.

L'indicazione « in carta legale » si riferisce solo alle domande presentate da soggetti privati.

1) *Interventi rientranti nella cat. a) dell'art. 2* (interventi comportanti modificazione o trasformazione del suolo su aree non superiori a 5.000 metri quadrati o per volumi di scavo non superiori a 2.500 metri cubi, escluse le opere della categoria c). Opere e lavori pubblici o d'interesse pubblico nei limiti dimensionali suddetti e d'importo a base d'asta non superiore a 250 milioni di lire)

a) domanda in carta legale indirizzata al Sindaco del Comune ove sono previsti i lavori (se i lavori si sviluppano sul territorio di più Comuni, la domanda deve essere indirizzata al Presidente della Giunta Regionale e consegnata, con l'ulteriore documentazione, al Coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio);

b) progetto esecutivo in scala adeguata degli interventi che s'intendono realizzare, redatto in conformità alle disposizioni del D.M. 11 marzo 1988;

c) relazione tecnica illustrante la compatibilità dell'intervento con la situazione idrogeologica locale. Quando l'intervento interessa, anche parzialmente, superfici boscate, deve essere descritto il tipo di soprassuolo forestale e indicato il numero approssimativo delle piante da abbattere per realizzare l'intervento.

Le superfici boscate interessate dall'intervento devono essere riportate in planimetria;

d) esclusi i casi di esenzione previsti dall'art. 9, comma quarto, deve essere presentato il progetto di rimboschimento (vedasi il punto 5), oppure nella domanda deve essere precisato che l'interessato s'impegna a versare il corrispettivo del costo, maggiorato del 20% (art. 9, comma terzo);

Nota: gli uffici istruttori hanno facoltà di richiedere la presentazione di una relazione geologica tecnica in tutti i casi in cui lo consigli l'importanza dell'intervento previsto e/o la sua ubicazione in zone potenzialmente instabili o soggette ad alluvione.

La relazione geologica è obbligatoria quando l'intervento si sviluppi, anche parzialmente, su aree definite dissestate o in condizioni di rischio idrogeologico dagli strumenti urbanistici comunali.

2) *Interventi rientranti nella categoria b)* (interventi di modificazione o trasformazione del suolo su aree superiori a 5.000 metri quadrati o per volumi di scavo superiori a 2.500 metri cubi), *nella categoria C1* (interventi di competenza regionale o realizzati col contributo regionale), *nella categoria C2* (opere e lavori pubblici o d'interesse pubblico d'importo superiore a L. 250 milioni), *nella categoria C5* (bacini e invasi idrici) e *nella categoria C6* (impianti di smaltimento e deposita di rifiuti)

a) domanda in carta legale (la domanda deve essere indirizzata al Presidente della Giunta Regionale e consegnata, con tutta la documentazione, al Coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio);

b) progetto esecutivo in scala adeguata degli interventi che s'intendono realizzare, redatto in conformità alle disposizioni del D.M. 11 marzo 1988;

c) relazione tecnica generale contenente, tra l'altro, l'indicazione dei provvedimenti previsti per il recupero ambientale e vegetazionale delle superfici costituenti parte accessoria delle opere (sponde degli invasi artificiali, scarpate stradali, ecc.).

Quando l'intervento interessa, anche parzialmente, superfici boscate, deve essere descritto il popolamento forestale ed indicato il numero approssimativo di piante da abbattere per la realizzazione dell'intervento.

Le superfici boscate interessate dall'intervento devono essere riportate in planimetria,

d) relazione geologica tecnica e relativi elaborati cartografici che illustrino le condizioni geologiche, geomorfologiche e geoidriche locali, nonché la compatibilità dell'intervento con la stabilità dell'area interessata, quantitativamente calcolata, ai sensi

del D.M. 11 marzo 1988, tramite caratterizzazione geotecnica dei litotipi presenti e relative verifiche di stabilità. Dette caratterizzazioni dovranno essere eseguite con metodologie specifiche, a seconda dei casi, della meccanica dei terreni e delle rocce;

e) stralcio del Piano Regolatore e relativi studi geologici allegati;

f) esclusi i casi di esenzione previsti dall'art. 9, comma quarto, deve essere presentato il progetto di rimboschimento (vedasi il punto 5), oppure nella domanda deve essere precisato che l'interessato s'impegna a versare il corrispettivo del costo, maggiorato del 20% (art. 9, comma terzo);

g) se gli interventi sono realizzati in area alpina interessata da fenomeni valanghivi: relazione concernente le condizioni di stabilità del manto nevoso con relativa cartografia delle valanghe, estesa alle superfici di possibile influenza ed in scala non inferiore al rapporto 1:5.000.

Nota: la documentazione suddetta è facoltativa quando l'intervento rientra nella categoria C1 e vengono applicate le procedure previste dai commi 1, 2 e 3 dell'art 6.

Per opere e lavori eseguiti direttamente dalla Regione, la documentazione necessaria verrà concordata tra i Settori e gli Organi tecnici interessati.

3) *Interventi rientranti nella cat. C3 (miniere) attività disciplinate dalla L.R. 69/78 (cave e torbiere)*

a) solo per l'attività mineraria: domanda in carta legale (la domanda deve essere indirizzata al Presidente della Giunta Regionale e consegnata, con tutta la documentazione, al Coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio);

b) rilevamento topografico illustrante la situazione planaltimetrica dell'area interessata, in scala non inferiore al rapporto 1:2.000 e con equidistanza tra le curve di livello non superiore a 5 metri;

c) relazione geologica tecnica e relativi elaborati cartografici che illustrino le condizioni geologiche, geomorfologiche e geoidrologiche locali, nonché la compatibilità dell'intervento con la stabilità dell'area interessata, quantitativamente calcolata, ai sensi del D.M. 11 marzo 1988 tramite caratterizzazione geotecnica dei litotipi presenti e relative verifiche di stabilità. Dette caratterizzazioni dovranno essere eseguite con metodologie specifiche, a seconda dei casi, della meccanica dei terreni e delle rocce;

d) relazione che illustri le opere da realizzarsi, i metodi di coltivazione, indicazione dei volumi che verranno posti a discarica, nonché la loro ubicazione prevista, con annesse planimetrie e sezioni quotate in scala idonea a rappresentare

l'evoluzione dell'aspetto dei luoghi nel corso dell'intervento estrattivo;

e) stralcio del Piano Regolatore e relativi studi geologici allegati,

f) documentazione fotografica delle aree oggetto dell'intervento;

g) progetto delle opere e dei lavori necessari al recupero ambientale e vegetazionale dell'area d'intervento, con particolare riferimento alle superfici di discarica, da realizzare durante e al termine della coltivazione.

Il progetto deve, tra l'altro, descrivere lo stato dei luoghi e la coltura del terreno prima dell'intervento e le modificazioni previste; se la superficie è, anche solo parzialmente, boscata, saranno dettagliatamente illustrate le caratteristiche del soprassuolo forestale e indicato il numero approssimativo delle piante da abbattere.

4) *Interventi rientranti nella categoria C4 (impianti di risalita a fune, piste per la pratica dello sci e opere accessorie)*

a) domanda in carta legale (la domanda deve essere indirizzata al Presidente della Giunta Regionale e consegnata, con tutta la documentazione, al Coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio);

b) progetto esecutivo in scala adeguata degli interventi che si intendono realizzare;

c) relazione geologica tecnica e relativi elaborati cartografici che illustrino le condizioni geologiche, geomorfologiche e geoidrologiche locali, nonché la compatibilità dell'intervento con la stabilità dell'area interessata, quantitativamente calcolata ai sensi del D.M. 11 marzo 1988, tramite caratterizzazione geotecnica dei litotipi presenti e relative verifiche di stabilità. Dette caratterizzazioni dovranno essere eseguite con metodologie specifiche, a seconda dei casi, della meccanica dei terreni e delle rocce;

d) relazione concernente le condizioni di stabilità del manto nevoso con relativa cartografia delle valanghe, estesa alle aree di possibile influenza ed in scala non inferiore al rapporto 1:5.000;

e) stralcio del Piano Regolatore e relativi studi geologici allegati;

f) documentazione fotografica delle superfici d'intervento;

g) progetti delle opere e dei lavori necessari al recupero ambientale e vegetazionale delle aree d'intervento.

Il progetto deve, tra l'altro, descrivere lo stato dei luoghi e la coltura del terreno e le modificazioni previste; se la superficie è, anche solo parzialmente boscata, saranno dettagliatamente illustrate le

caratteristiche del soprassuolo forestale e indicato il numero approssimativo delle piante da abbattere;

h) esclusi i casi di esenzione previsti dall'art. 9, comma quarto, deve essere presentato il progetto di rimboschimento (vedasi il punto 5), oppure nella domanda deve essere precisato che l'interessato s'impegna a versare il corrispettivo del costo, maggiorato del 20% (art. 9, comma terzo).

5) *Interventi di rimboschimento* (art. 9, punto 2)

a) progetto di rimboschimento con osservazioni riguardanti:

– condizioni climatiche, pedologiche e selvicolturali che hanno suggerito l'impiego della specie prescelta;

– metodi d'impianto e successive cure colturali;

b) disegni e/o sezioni tipo delle eventuali opere d'arte previste per la salvaguardia del rimboschimento;

c) estratto di mappa dei terreni da rimboschire, con allegata dichiarazione di disponibilità e certificato catastale.

E' facoltà degli uffici istruttori richiedere l'integrazione della documentazione tecnica presentata, ivi compresa l'installazione e gestione di strumentazione di rilevamento, controllo e monitoraggio delle variabili che possono alterare le condizioni di stabilità sia dei versanti che del manto nevoso, nel caso essa non consenta la valutazione della compatibilità dell'opera ai sensi dell'art. 1.

La documentazione tecnica di cui sopra dovrà essere redatta in conformità a quanto specificato nei commi precedenti, e sottoscritta da tecnici specializzati del settore, iscritti ai rispettivi Albi professionali.

Per la documentazione riguardante l'applicazione del D.M. 11 marzo 1988, i tecnici di cui sopra dovranno esplicitamente dichiarare, sotto la propria responsabilità, che tale documentazione è stata predisposta sulla base della scrupolosa osservanza del citato D.M.

Il progetto esecutivo richiesto nei punti che precedono, deve illustrare compiutamente le opere che si intendono realizzare e deve altresì contenere, oltre la descrizione di eventuali opere di regimazione e convogliamento delle acque intercettate sia a livello di scorrimento superficiale sia negli strati di terreno interessati dalle opere di fondazione o dagli scavi, la cartografia a scala catastale con indicazione del foglio e del numero di mappa, nonché estratto planimetrico a scala 1:25.000.

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte N. 46 del 15 novembre 1989

